

**CIRCOLARE n. 1/2002**  
**RISERVATA AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO**  
**STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI**

[www.ghidini-associati.it](http://www.ghidini-associati.it)

(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)

**GARANZIA SUI PRODOTTI**

*Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 "Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2002 - Supplemento Ordinario n. 40*

**1. La normativa e l'entrata in vigore**

Il D. LGS. 2.2.02 n. 24 ha modificato la disciplina delle garanzie sui prodotti destinati alla vendita al consumo introducendo otto nuovi articoli nel Codice Civile (da 1519-bis a 1519-nonies). Il Decreto attua la Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999 (Pubblicata in *GUCE n. L 171 del 07/07/1999 pagg. 0012 – 0016*).

In difetto di ulteriori specificazioni, la nuova disciplina, pubblicata sulla G.U. dell'8.3.02 entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione, dunque il **23 marzo 2002**.

Le nuove disposizioni non si applicano ai beni consegnati al consumatore prima dell'entrata in vigore del decreto. Le disposizioni sulla garanzia convenzionale (v. di seguito) non si applicano, fino al 30 giugno 2002, per beni immessi sul mercato anteriormente al 23 marzo 2002.

**2. Campo di applicazione**

La disciplina si applica a tutti i beni mobili (nuovi o usati) ad esclusione di beni venduti coattivamente o in sede giudiziaria, acqua e gas (purché non confezionati: es. bombole e bottiglie), energia elettrica.

La disciplina si applica indifferentemente al produttore (ivi compreso chi produca attraverso terzisti) e al venditore, ma quest'ultimo ha diritto di rivalsa nei confronti del produttore o dei venditori intermedi, salvo patto contrario o rinuncia.

**3. Presupposti di attivazione**

Produttore e venditore sono tenuti a garantire la conformità del prodotto.

Il nuovo art. 1519-ter prevede una complessa casistica volta a stabilire presunzioni di conformità e casi di esclusione della garanzia. Di particolare rilievo la nozione di conformità del bene alle attese (sono conformi i prodotti che "*presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubblicitarie o in etichettatura*"), profilo questo suscettibile di aprire ampi margini di contenzioso basati su comparazioni di non agevole determinazione e che amplia il rilievo giuridico-negoziale della comunicazione pubblicitaria.

Il difetto di conformità è escluso se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ragionevolmente ignorarlo, o se il difetto di conformità trova la sua origine in istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Il difetto di conformità può configurarsi anche in presenza di una imperfetta installazione del bene di consumo ove la stessa sia compresa nel contratto di vendita.

#### **4. Rimedi esperibili dal consumatore**

Il consumatore ha diritto ad ottenere, nell'ordine e alternativamente

a) la **riparazione** senza spese

b) la **riduzione adeguata del prezzo**

c) la **risoluzione** del contratto (quest'ultima non ammessa per i difetti di lieve entità),

il tutto secondo una precisa scala di convenienza che tiene conto anche dell'interesse del venditore (caso tipico: una riparazione che costi più del prodotto).

E' previsto anche un articolato meccanismo vincolistico nella scelta del rimedio.

#### **5. Tempi di attivazione**

La garanzia di non conformità può esser fatta valere quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di **2 anni** dalla consegna del bene. Il consumatore, tranne che in alcuni casi, decade dalla garanzia se non fa denuncia del difetto entro **2 mesi** dalla data della scoperta.

Fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro **6 mesi** dalla consegna del bene esistessero già alla data di consegna del bene (a meno che ciò non sia incompatibile con la natura del bene o del difetto).

L'azione di garanzia si prescrive in **26 mesi**, ma il difetto può **sempre** essere opposto in via di eccezione.

L'azione di regresso del venditore verso il produttore va esercitata entro **un anno** dalla resa della prestazione di garanzia.

#### **6. Garanzia convenzionale**

La garanzia offerta in via pattizia al consumatore deve precisare che il consumatore è titolare dei diritti che già gli provengono dalle disposizioni di cui sopra e che la garanzia convenzionale non pregiudica tali diritti.

E' prevista anche una minuziosa formulazione atta a consentire al consumatore la piena conoscenza dei termini della garanzia convenzionale.

#### **7. Nullità dei patti contrari**

I patti contrari o limitativi della garanzia (anche successivi alla vendita purché anteriori al riscontro del difetto) sono nulli. La nullità può essere eccepita solo dal consumatore e rilevata anche d'ufficio dal Giudice. Sono altresì nulli i patti protesi ad applicare una legge extracomunitaria al contratto in modo da eludere l'applicazione della disciplina.

#### **8. Beni di seconda mano**

Per i beni usati, le parti possono concordare che l'efficacia della garanzia decada nel caso in cui il difetto non sia stato fatto valere entro un anno dalla consegna.

**STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI**

Via S. Sofia 12 - 20122 Milano (Italia)

Tel. 0258300433 Fax 0258301508

URL: [www.ghidini-associati.it](http://www.ghidini-associati.it)